

## AVVISO DI NOTIFICAZIONE

mediante pubblici proclami

per l'integrazione del contraddittorio nel procedimento giudiziale amministrativo  
n. 01431/2024 r.g. pendente innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio  
ai sensi dell'ordinanza n. 02998/2025 del TAR Lazio


\* \* \*

**MICHELE PARISE** (C.F. PRSMHL85B07C743N) nato a Cittadella (PD) il 7/2/1985 e residente a San Giorgio in Bosco (PD), Via Consorti n. 396, rappresentato e difeso, giusta specifico mandato *ad litem*, dall'avv. Marco Zanon (c.f. ZNNMRC68E10C111L del Foro di Treviso, con Studio in Treviso (TV), Viale Monte Grappa n. 45) (per comunicazioni e-mail: [marco.zanon@studiobma.com](mailto:marco.zanon@studiobma.com); pec: [marcozanon@pec.ordineavvocatitreviso.it](mailto:marcozanon@pec.ordineavvocatitreviso.it)) ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti controinteressati, quali di seguito indicati, nel procedimento giudiziale n. 1431/2024 r.g. pendente innanzi al TAR Lazio (integrazione del contraddittorio disposta dal TAR Lazio con ordinanza n. 2998/2025 pubblicata il 4.8.2025)

### avvisa / notifica che

- a) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e pende il procedimento giudiziale di cui sopra è il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) con sede in Roma;
- b) il numero di registro generale del procedimento giudiziale è il seguente: n. 1431/2024 R.G.;
- c) la parte ricorrente che ha proposto il su indicato procedimento giudiziale è **MICHELE PARISE** (C.F. PRSMHL85B07C743N) nato a Cittadella (PD) il 7/2/1985 e residente a San Giorgio in Bosco (PD), Via Consorti n. 396;
- d) le Amministrazioni resistenti nel procedimento giudiziale sono:
  - i. **Università degli Studi di Padova** (C.F. 80006480281, P.IVA 00742430283), con sede legale in Padova (PD), Via VIII Febbraio n. 8, in persona del legale rappresentante pro tempore;
  - ii. **Ministero dell'Università e della Ricerca** (C.F. e P.IVA 96446770586), con sede in Roma (RM), Largo Antonio Ruperti n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore;

- iii. **CINECA Consorzio Interuniversitario** (C.F. 00317740371 e P.IVA 00502591209), con sede legale in Casalecchio di Reno (BO), Via Magnanelli n. 6/3, in persona del legale rappresentante pro tempore;
  - iv. **CISIA – Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso** (C.F. e P.IVA 01951400504), con sede in Pisa (PI), Via Giuseppe Malagoli n. 12, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- e) i provvedimenti che nel procedimento giudiziale sono stati impugnati dal ricorrente Michele Parise e dei quali dal ricorrente è chiesto, in toto o in parte qua, l'annullamento sono i seguenti:
- i. provvedimento di annullamento della prova e/o di espulsione del dott. Michele Parise dal test TOLC-MED finalizzato all'immatricolazione alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, sostenuto in data 19/7/2023 presso l'Aula laboratorio 2E, Centro linguistico di ateneo (Via Venezia, 16, Padova);
  - ii. elenco contenente gli esiti del test TOLC-MED finalizzato all'immatricolazione alla Facoltà di Medicina e Chirurgia per l'anno 3 accademico 2023-2024;
  - iii. elenco dei vincitori riportato nella graduatoria nazionale pubblicata in data 5/9/2023, nella quale il ricorrente risulta collocato oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammesso al Corso, e del relativo decreto di approvazione della detta graduatoria;
  - iv. ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso al provvedimento impugnato;
- f) si produce il testo integrale del ricorso formulato dal sig. Michele Parise:





**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO**

\*\*\*

**ATTO DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO**

**ex art. 10 D.P.R. 24/11/1971, n. 1199**

**ed ex art. 48 D.lgs. 2/7/2010, n. 104**

**CON RIPROPOSIZIONE DI ISTANZA CAUTELARE**

**ex art. 48, comma 2, D.lgs. 2/7/2010, n. 104**

\*\*\*

Nell'interesse del dott. **MICHELE PARISE**, nato a Cittadella (PD) il 7/2/1985 e residente a San Giorgio in Bosco (PD), Via Consorti n. 396, C.F. PRSMHL85B07C743N, rappresentato e difeso, anche in forza del mandato in calce al presente atto, secondo quanto normativamente previsto, dall'avv. Marco Zanon (C.F. ZNNMRC68E10C111L) del Foro di Treviso, con Studio in Treviso (TV), Viale Monte Grappa n. 45 (per comunicazioni: via fax 0438/402221 – via pec: marcozanon@pec.ordineavvocatitreviso.it), con domicilio digitale che si elegge presso il sopra riportato indirizzo PEC

**contro**

**Università degli Studi di Padova** (C.F. 80006480281, P.IVA 00742430283), con sede legale in Padova (PD), Via VIII Febbraio n. 8, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

**nonché contro**

**Ministero dell'Università e della Ricerca** (C.F. e P.IVA 96446770586), con sede in Roma (RM), Largo Antonio Ruperti n. 1, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

**nonché contro**

**CINECA Consorzio Interuniversitario** (C.F. 00317740371 e P.IVA 00502591209), con sede legale in Casalecchio di Reno (BO), Via Magnanelli n. 6/3, in persona del legale rappresentante *pro tempore*



**nonché contro**

**CISIA – Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso** (C.F. e P.IVA 01951400504), con sede in Pisa (PI), Via Giuseppe Malagoli n. 12, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

**nei confronti di**

**Elisa Delia De Vivo** (C.F. DVVLDL93H51L219V; pec: elisadelia.devivo@biologo.onb.it;), nata a Torino (TO) l'11/6/1993;

**Riadi Hayat** (C.F. RDIHYT99L64Z330J, pec: hayat.riadi@pec.tsm-pstrp.org), nata in Marocco (EE) il 24/7/1999;

**Maria Vittoria Mancini** (C.F. MNMCMVT98E63D488L; pec: mariavittoria.mancini@cert.ordine-opi.it), nata a Fano (PS) il 23/5/1998; in qualità di **controinteressati**,

nonché degli altri soggetti potenzialmente controinteressati i cui indirizzi di residenza, non essendo noti, saranno individuati non appena le Amministrazioni resistenti esiteranno l'istanza di accesso alle generalità dei controinteressati inoltrata in data 15/11/2023,

al fine di ottenere:

- **l'annullamento**, previa sospensione dell'efficacia e/o ammissione con riserva (eventualmente anche in sovrannumero) del ricorrente al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia nonché previa adozione di ogni altra idonea misura cautelare ai sensi dell'art. 3 della L. n. 205/2000:

- 1) del provvedimento di annullamento della prova e/o di espulsione del dott. Michele Parise dal test TOLC-MED finalizzato all'immatricolazione alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, sostenuto in data 19/7/2023 presso l'Aula laboratorio 2E, Centro linguistico di ateneo (Via Venezia, 16, Padova);
- 2) dell'elenco contenente gli esiti del test TOLC-MED finalizzato all'immatricolazione alla Facoltà di Medicina e Chirurgia per l'anno





accademico 2023-2024;

- 3) dell'elenco dei vincitori riportato nella graduatoria nazionale pubblicata in data 5/9/2023, nella quale il ricorrente risulta collocato oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammesso al Corso, e del relativo decreto di approvazione della detta graduatoria;
  - 4) di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso al provvedimento impugnato;
- **l'accertamento** e la declaratoria del diritto del dott. Michele Parise a sostenere nuovamente il test TOLC-MED finalizzato all'immatricolazione alla Facoltà di Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2023-2024;
  - e, per l'effetto, **la condanna** dell'Amministrazione resistente a disporre la ripetizione del test TOLC-MED finalizzato all'immatricolazione alla Facoltà di Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2023-2024 al dott. Michele Parise, nonché al risarcimento del danno subito dal ricorrente.

\*\*\*

Richieste tutte già formulate con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (**all. A**), proposto dal dott. **MICHELE PARISE**, come sopra identificato e difeso, contro l'Università degli Studi di Padova, il Ministero dell'Università e della Ricerca, CINECA Consorzio Universitario, CISIA Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso, Pubbliche Amministrazioni convenute tutte come sopra identificate, nonché nei confronti dei sigg.ri Elisa Delia De Vivo, Riadi Hayat, Maria Vittoria Mancini, come sopra identificati, in qualità di controinteressati, nonché degli altri soggetti potenzialmente controinteressati i cui indirizzi di residenza, non essendo noti, saranno individuati non appena le Amministrazioni resistenti esiteranno l'istanza di accesso alle generalità dei controinteressati inoltrata in data 15/11/2023.

Avverso il ricorso del dott. Parise, l'Università degli Studi di Padova ha presentato atto di opposizione *ex art. 10 d.p.r. 1199/1971* (**all. B**), chiedendo che il




procedimento venga deciso in sede giurisdizionale.

\*\*\*

### **Premessa**

Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, corredato da istanza cautelare *ex art. 3* della L. n. 205/2000, proposto in data 16/11/2023 (cfr. **all. A**), il dott. Michele Parise ha chiesto l'annullamento *in toto* o *in parte qua*, previa sospensione o comunque previa adozione di idonee misure cautelari, degli atti indicati in epigrafe, per le ragioni di fatto ed in diritto meglio precisate ed esposte nel ridetto ricorso straordinario con istanza cautelare che di seguito si riproduce con immagine di copia fotostatica.





**A SUA ECCELLENZA IL CAPO DELLO STATO**  
**RICORSO STRAORDINARIO**  
**con istanza cautelare ex art. 3 L. n. 205/2000**

**per**

il dott. **MICHELE PARISE**, nato a Cittadella (PD) il 7/2/1985 e residente a San Giorgio in Bosco (PD), Via Consorti n. 396, C.F. PRSMHL85B07C743N, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti rilasciata in calce al presente ricorso, secondo quanto normativamente previsto, dall'avv. Marco Zanon (C.F. ZNNMRC68E10C111L) del Foro di Treviso, con Studio in Treviso (TV), Viale Monte Grappa n. 45 (per comunicazioni: via fax 0438/402221 – via pec: [marcozanon@pec.ordineavvocattreviso.it](mailto:marcozanon@pec.ordineavvocattreviso.it)), con domicilio digitale che si elegge presso il sopra riportato indirizzo PEC

*ricorrente*

**contro**

**Università degli Studi di Padova** (C.F. 80006480281, P.IVA 00742430283), con sede legale in Padova (PD), Via VIII Febbraio n. 8, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

**nonché contro**

**Ministero dell'Università e della Ricerca** (C.F. e P.IVA 96446770586), con sede in Roma (RM), Largo Antonio Ruperti n. 1, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

**nonché contro**

**CINECA Consorzio Interuniversitario** (C.F. 00317740371 e P.IVA 00502591209), con sede legale in Casalecchio di Reno (BO), Via Magnanelli n. 6/3, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

**nonché contro**

**CISIA – Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso** (C.F. e P.IVA 01951400504), con sede in Pisa (PI), Via Giuseppe Malagoli n. 12, in persona del legale rappresentante *pro tempore*



**nei confronti di**

**Elisa Delia De Vivo** (C.F. DVVLDL93H51L219V; pec: [elisadelia.devivo@biologo.onb.it](mailto:elisadelia.devivo@biologo.onb.it)); nata a Torino (TO) l'11/6/1993; .

**Riadi Hayat**, (C.F. RDIHYT99L64Z330J, pec: [hayat.riadi@pec.tsrn-pstrp.org](mailto:hayat.riadi@pec.tsrn-pstrp.org)), nata in Marocco (EE) il 24/7/1999;

**Maria Virrotia Mancini** (C.F. MNMVT98E63D488L, pec: [mariavittoria.mancini@cert.ordine-opi.it](mailto:mariavittoria.mancini@cert.ordine-opi.it)), nata a Fano (PS) il 23/5/1998,

in qualità di **controinteressati**,

nonché degli altri soggetti potenzialmente controinteressati i cui indirizzi di residenza, non essendo noti, saranno individuati non appena le Amministrazioni resistenti esiteranno l'istanza di accesso alle generalità dei controinteressati inoltrata in data 15/11/2023.

\*\*\*

**In punto:**

- **per l'annullamento**, previa sospensione dell'efficacia e/o ammissione con riserva (eventualmente anche in sovrannumero) del ricorrente al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia nonché previa adozione di ogni altra idonea misura cautelare ai sensi dell'art. 3 della L. n. 205/2000:
  - 1) del provvedimento di annullamento della prova e/o di espulsione del dott. Michele Parise dal test TOLC-MED finalizzato all'immatricolazione alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, sostenuto in data 19/7/2023 presso l'Aula laboratorio 2E, Centro linguistico di atenco (Via Venezia, 16, Padova);
  - 2) dell'elenco contenente gli esiti del test TOLC-MED finalizzato all'immatricolazione alla Facoltà di Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2023-2024;
  - 3) dell'elenco dei vincitori riportato nella graduatoria nazionale pubblicata in data 5/9/2023, nella quale il ricorrente risulta collocato oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammesso al Corso, e del



- relativo decreto di approvazione della detta graduatoria;
- 4) di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso al provvedimento impugnato;
- **per l'accertamento** e la declaratoria del diritto del dott. Michele Parise a sostenere nuovamente il test TOLC-MED finalizzato all'immatricolazione alla Facoltà di Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2023-2024;
- e, per l'effetto, **per la condanna** dell'Amministrazione resistente a disporre la ripetizione del test TOLC-MED finalizzato all'immatricolazione alla Facoltà di Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2023-2024 al dott. Michele Parise, nonché al risarcimento del danno subito dal ricorrente.

\*\*\*

#### Sommario

(1)	PREMESSA IN FATTO. ....	4
	(1.1) La partecipazione del dott. Michele Parise al test TOLC-MED finalizzato all'immatricolazione alla Facoltà di Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2023-2024, in data 19/7/2023. ....	4
	(1.2) Lo svolgimento del test: l'ammissione in aula del dott. Parise e la sua immotivata esclusione da parte della Commissione di Vigilanza. ....	6
	(1.3) Il provvedimento di annullamento della prova e l'accesso agli atti svolto dal dott. Parise. ....	10
	(1.4) I titoli di studio e l'attività professionale del dott. Parise. ....	12
(2)	PRIMO MOTIVO DI RICORSO. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DEL BANDO DI AMMISSIONE E DEL D.D. N. 1925/2022. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, TRASPARENZA, CORRETTEZZA ED EFFICIENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO RISPETTO AL FINE. ....	14
	(2.1) Premessa. Il contenuto del D.D. n. 1107/2022 e del Bando di ammissione con riferimento al divieto di introdurre "appunti manoscritti e materiale di consultazione" nel luogo di svolgimento del test. ....	15
	(2.2) Mancato e/o contraddittorio accertamento dell'introduzione in aula, da parte del dott. Parise, di "appunti manoscritti e materiale di consultazione" durante lo svolgimento del test. ....	16
	(2.2.a) Contraddizioni tra il Verbale d'aula e le dichiarazioni rese dal Responsabile d'aula al ricorrente. ....	17



	<i>(2.2.b) In ogni caso: delle mere "scritte sulla mano" non configurano "appunti manoscritti" la cui introduzione in aula è da ritenersi vietata. ....</i>	<i>20</i>
(3)	SECONDO MOTIVO DI RICORSO. VIOLAZIONE DI LEGGE. NULLITÀ DEL BANDO DI AMMISSIONE PER CONTRADDITTORIETÀ. ....	22
	(3.1) La prima opzione interpretativa: la natura solo "eventuale" del potere di annullare la prova, in difetto di specificazione delle ipotesi in cui può essere esercitato, comporta l'impossibilità di disporre l'esclusione del candidato. ....	23
	(3.2) La seconda opzione interpretativa: prima di disporre l'eventuale allontanamento del candidato dall'aula, i Commissari devono procedere a richiamarlo verbalmente.....	25
	(3.3) Il dott. Parise è stato allontanato dall'aula, con conseguente annullamento della prova, per un comportamento di gravità inferiore rispetto a quelli per i quali il Bando prevedeva un semplice "richiamo" da parte dei Commissari di vigilanza. ....	26
(4)	ISTANZE CAUTELARI. ....	27
(5)	ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI (ANCHE AI SENSI DELL'ART. 41 C.P.A.). ....	28

\*\*\*

**(1) PREMESSA IN FATTO.**

**(1.1) La partecipazione del dott. Michele Parise al test TOLC-MED finalizzato all'immatricolazione alla Facoltà di Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2023-2024, in data 19/7/2023.**

1. Il presente ricorso ha per oggetto l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento di espulsione del dott. Michele Parise dal test c.d. TOLC-MED, finalizzato all'immatricolazione alla Facoltà di Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2023/24, avvenuta in data 19/7/2023.

2. In vista dell'anno accademico 2023/24, l'Università di Padova – Scuola di Medicina e Chirurgia – pubblicava nel proprio sito internet il Bando di Ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico ad accesso programmato nazionale per tale anno accademico. I Corsi di Laurea oggetto del Bando erano



quelli di Medicina e Chirurgia, Sede di Padova; Medicina e Chirurgia, Sede di Treviso; Odontoiatria e Protesi Dentari (**doc. 01**: Bando Università di Padova per l'ammissione ai Corsi di Laurea Scuola Medicina e Chirurgia a.a. 2023/24).

3. Il Bando rinviava integralmente (art. 1) all'applicazione della disciplina di cui:

- al D.M. n. 1107 del 24/9/2022: *“Definizione delle modalità e dei contenuti della prova di ammissione c.d. test TOLC ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria in lingua italiana per l'a.a. 2023/2024”* (**doc. 02**: D.M. n. 1107/2022);
- al D.D. n. 1925 del 30/11/2022: *“Modalità di svolgimento del test “TOLC” e della successiva formazione delle graduatorie di merito per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria”* (**doc. 03**: D.D. n. 1925/2022).

4. All'interno del Bando, in conformità a quanto previsto dai Decreti citati, era chiarito che requisito dell'immatricolazione era il superamento del test selettivo c.d. TOLC-MED. Solo a seguito del superamento del TOLC-MED, il candidato avrebbe potuto presentare l'istanza di inserimento nella graduatoria nazionale o locale, che consente di partecipare alla selezione.

5. Il TOLC-MED veniva espressamente definito dal Bando (art. 3) come *“un test da svolgere al computer presso le aule informatiche predisposte dalle università mediante la piattaforma messa a disposizione da CISIA”*.

6. Tale test è articolato in 50 quesiti, che presentano 5 opzioni di risposta, delle quali solo una corretta, nell'ambito delle seguenti categorie: Comprensione del testo; Biologia; Chimica e Fisica; Matematica e Ragionamento.

7. Per lo svolgimento del test era previsto un tempo massimo di 90 minuti.

8. Nel Bando era previsto che ciascun candidato potesse sottoporsi al test TOLC-MED per massimo due volte nell'anno solare, una per ciascun periodo di





erogazione. I periodi di erogazione stabiliti dall'Università di Padova erano i seguenti: dal 13 al 22/4/2023 e dal 15 al 27/7/2023.

9. Il dott. Parise si iscriveva al TOLC-MED del primo periodo di erogazione, lo svolgeva in data 15/4/2023 e riportava un punteggio equalizzato di 53.66 che, pur superando ampiamente il punteggio minimo previsto dal Bando per l'iscrizione alla graduatoria per l'immatricolazione (pari a 10), non risultava tale da consentirgli con certezza l'inserimento in posizione utile per la graduatoria stessa (**doc. 04**: iscrizione ed esito TOLC-MED aprile 2023).

10. Così, al fine di tentare di migliorare il proprio punteggio, egli decideva di iscriversi nuovamente per sostenere il test anche nel secondo periodo, quello estivo. Egli prenotava quindi la somministrazione del test per il giorno mercoledì 19/7/2023, presso l'Aula laboratorio 2E del Centro Linguistico di Ateneo, sita in Padova, Via Venezia n. 16 (**doc. 05.1**: iscrizione test TOLC-MED 19/7/2023; **doc. 05.2**: prenotazione test TOLC-MED 19/7/2023; **doc. 05.3**: attestato presenza test TOLC-MED 19/7/2023).

\*\*

**(1.2) Lo svolgimento del test: l'ammissione in aula del dott. Parise e la sua immotivata esclusione da parte della Commissione di Vigilanza.**

11. Il giorno indicato, quindi, il dott. Parise si presentava presso il luogo di svolgimento del test e veniva assoggettato ai controlli di cui all'art. 3.5.1. del Bando: *"Il giorno del test: identificazione e accesso dei candidati, avvio della prova e casi di annullamento"*.

12. Il dott. Parise, come previsto dalla normativa della prova, prima dell'ingresso in aula veniva sottoposto ai controlli da parte del personale di vigilanza, finalizzati alla verifica circa il mancato possesso di appunti e materiale non consentito ai sensi dell'art. 4 del D.D. n. 1925 del 30/11/2022 e del Bando di Ammissione alla Scuola di Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2023/2024 (norme sulle quali si tornerà ampiamente in seguito); indi si recava presso la postazione che gli veniva indicata dal personale incaricato.





13. Veniva quindi accertato che il dott. Parise si recava presso la sua postazione privo di telefono, apparecchi elettronici, appunti, manoscritti, e in generale di ogni materiale non consentito dal citato art. 4 del D.D. n. 1925/2022, dal momento che il personale di vigilanza nulla eccepiva, né evidenziava in capo alla sua persona il possesso di alcun materiale non consentito.

14. A seguito delle formalità preliminari, la prova aveva inizio.

15. Dopo qualche minuto, mentre ancora si trovava alla “prima fase” del test, dedicata alle domande di Cultura Generale, alle quali stava rispondendo senza incontrare particolari difficoltà, il dott. Parise veniva interrotto da un Commissario, la dott.ssa Melania Tria, la quale senza alcuna spiegazione gli intimava di abbandonare l’aula comunicandogli che la sua prova sarebbe stata annullata.

16. Tale comunicazione resa dalla dott.ssa Tria al dott. Parise lo coglieva di sorpresa, dal momento che egli era ben consapevole di non aver posto in essere alcuna violazione alle norme di svolgimento riportate nel Bando di partecipazione, come risulta anche dal fatto che – come sopra riportato – al momento dei controlli precedenti l’ingresso in aula il personale di vigilanza non aveva riscontrato il possesso da parte sua di alcun materiale non consentito.

17. Il dott. Parise, pertanto, dopo essere uscito dall’aula – in segno di rispetto verso gli altri candidati che stavano proseguendo la prova – chiedeva alla dott.ssa Tria spiegazioni in ordine al motivo della sua decisione di escluderlo dal test e al comportamento asseritamente tenuto in violazione delle regole comportamentali dettate dal Bando e dai Decreti ivi richiamati.

18. La dott.ssa Tria inizialmente si limitava a invitare l’odierno ricorrente a effettuare un accesso agli atti per avere conoscenza delle ragioni dell’annullamento della sua prova.

19. Tuttavia, dopo le insistenze del dott. Parise finalizzate a comprendere il motivo della sua esclusione, avvenuta così improvvisamente, la dott.ssa Tria gli disse che il motivo era da ravvisare nel fatto che uno dei Commissari di vigilanza



presenti aveva notato che egli avrebbe (asseritamente) avuto degli appunti scritti sulla mano.

20. Dal momento che ciò non corrispondeva al vero, in quanto il dott. Parise aveva sulla mano un mero “scarabocchio” (quindi non una scritta, non una parola di senso compiuto, non un numero, non una formula, niente che potesse configurare un “appunto”), chiedeva alla dott.ssa Tria di guardare le sue mani e di fotografarle, per dimostrare l’assenza di qualsivoglia scritto interpretabile come “appunto”.

21. La dott.ssa Tria, tuttavia, pur **confermando di non aver visto le mani del dott. Parise** durante il test e rifiutandosi di guardarle e di fotografarle per avere una prova dell’assenza di qualsiasi appunto manoscritto, ribadiva che egli avrebbe avuto degli appunti scritti sulle mani e gli comunicava -- testualmente -- che non avrebbe dovuto entrare in aula con la mano scritta.

22. Si deposita la registrazione del colloquio avvenuto il giorno del test (19/7/2023), subito dopo l’uscita dall’aula da parte del dott. Parise, con la dott.ssa Tria, nonché la relativa trascrizione (**doc. 06**: file audio di registrazione del colloquio con la dott.ssa Tria del 19/7/2023; **doc. 07**: trascrizione del colloquio con la dott.ssa Tria del 19/7/2023).

23. Da tale documentazione emerge che la dott.ssa Tria espressamente affermò al dott. Parise: *“certo che ho chiamato i miei colleghi, sono stati loro a segnalarmi che aveva sulle mani degli appunti”*, per ripetere poco dopo *“lei aveva degli appunti sulle mani”*.

24. La dott.ssa Tria tuttavia si contraddisse, in quanto subito dopo il passaggio sopra riportato, a seguito della replica del dott. Parise *“ma non erano appunti, va bene mi dica cosa c’era scritto”*, ella Tria rispose *“non è importante cosa c’era scritto...”*.

25. In tal modo la dott.ssa Tria confermò, subito dopo l’espulsione del dott. Parise dall’aula il 19/7/2023:



- di **non avere visto le mani del dott. Parise**, dal momento che le pretese “scritte sulle mani” le erano state “segnalate” da altro commissario;
- tuttavia, di essere sicura che il dott. Parise avesse scritti degli “*appunti sulle mani*” – certezza che non si sa da dove abbia ricavato, posto che la circostanza le venne segnalata da altro commissario;
- di non avere visto o comunque di ritenere irrilevante il contenuto delle non meglio definite “scritte sulle mani” del dott. Parise – ma così confermando l’impossibilità di definire tali (asserite) scritte come “*appunti*”.

26. Nel corso di un **ulteriore colloquio tra il dott. Parise e la dott.ssa Tria, avvenuto nella giornata del 25/7/2023**, la stessa confermava che il Regolamento di cui al Bando impediva ai candidati di entrare in aula con “scritte” sulle mani, a prescindere dal contenuto di tali scritte, con la conseguenza che qualsiasi segno presente sulle mani avrebbe comportato – ai sensi del Regolamento – l’esclusione dalla prova.

27. Peraltro, anche in questa seconda occasione la dott.ssa Tria confermava di non aver ella stessa visto le mani del candidato, ma di aver ricevuto apposita segnalazione in tal senso da parte di altro Commissario (del quale non comunicava il nominativo), e ribadiva che qualsiasi scritta sulle mani a prescindere dal contenuto consisteva in un appunto vietato ai sensi del Regolamento.

28. Si deposita la registrazione del colloquio avvenuto in data 25/7/2023 tra il dott. Parise e la dott.ssa Tria, nonché la relativa trascrizione (**doc. 08**: file audio di registrazione del colloquio con la dott.ssa Tria del 25/7/2023; **doc. 09**: trascrizione del colloquio con la dott.ssa Tria del 25/7/2023).

29. Da tale documentazione emerge che la dott.ssa Tria espressamente affermò al dott. Parise: “*non deve avere nulla di scritto sulle mani, non ci deve essere, non deve essere introdotto nulla quindi noi abbiamo applicato il regolamento e basta*”, per ripetere poco dopo “*Non doveva avere la mano scritta*”, in tal modo dando a intendere che qualsiasi fosse il contenuto di una scritta sulla mano, anche



magari un numero di telefono “preso al volo”, o altra frase del tutto inconferente con le materie oggetto del test, avrebbe comportato l’annullamento della prova.

30. Anche in questa occasione la dott.ssa Tria rifiutò (o non fu in grado) di riferire al dott. Parise quale fosse il contenuto delle “scritte” sulle mani.

\*\*\*

**(1.3) Il provvedimento di annullamento della prova e l’accesso agli atti svolto dal dott. Parise.**

31. I giorni successivi alla prova, il dott. Parise ricevette la comunicazione dell’esito del test TOLC-MED nella propria Area Riservata: “*Stato test: annullato*” (**doc. 10**: estratto Area Riservata – comunicazione esito TOLC-MED).

32. In data 4/9/2023, il dott. Parise inviò all’Amministrazione, a mezzo pec, un’istanza di accesso agli atti avente ad oggetto la richiesta di trasmissione dei seguenti documenti:

- il Verbale predisposto dalla Commissione di vigilanza dell’aula laboratorio 2E, Centro linguistico di ateneo (Via Venezia, 16, Padova), con riferimento al test TOLC-MED svolto in data 19/7/2023;
- il Verbale predisposto dalla Commissione d’esame con riferimento al test TOLC-MED svolto in data 19/7/2023 nell’aula laboratorio 2E, Centro linguistico di ateneo (Via Venezia, 16, Padova);
- ogni atto, provvedimento e/o documento, relativo al test TOLC-MED svolto in data 19/7/2023 nell’aula laboratorio 2E, Centro linguistico di ateneo (Via Venezia, 16, Padova), riportante il nominativo del dott. Parise (**doc. 11**: istanza di accesso agli atti con esiti spedizione pec).

33. L’istanza era espressamente motivata sulla necessità di consentire all’odierno ricorrente di venire a conoscenza in maniera approfondita delle circostanze rappresentate nei Verbali, anche al fine di verificarne la veridicità oltre che allo scopo di valutare l’esercizio del proprio diritto di difesa e di agire, laddove ritenuto opportuno o necessario, per adottare ogni iniziativa giudiziale ritenuta opportuna per la tutela dei propri diritti e interessi.



34. Il 21/9/2023, l'Università richiedeva al dott. Parise il pagamento dell'importo di 8,50 Euro per diritti di copia e oneri di ricerca dei documenti; il dott. Parise vi provvedeva nello stesso giorno (**doc. 12**: richiesta pagamento diritti di copia 21/9/2023; **doc. 13**: ricevuta pago PA e comunicazione avvenuto pagamento).

35. In seguito, nonostante il pronto adempimento del dott. Parise alla richiesta di pagamento dei costi di riproduzione e di copia, l'Università restava inerte e non riscontrava l'istanza di accesso agli atti nei termini di legge.

36. L'Università infatti inviava i documenti richiesti ben oltre il termine di 30 giorni di cui alla L. n. 241/1990, precisamente soltanto in data 25/10/2023, quando ormai era decorso il termine per la proposizione del ricorso in sede giudiziale. L'Università trasmetteva esclusivamente il Verbale della Commissione di vigilanza, non anche il Verbale della Commissione d'esame, nonostante nell'istanza di accesso agli atti il dott. Parise avesse chiesto la trasmissione anche di questo documento (**doc. 14**: riscontro accesso agli atti 25/10/2023; **doc. 15**: Verbale d'aula 19/7/2023 n. 22c9d1e\_7).

37. Dopo aver preso contezza del contenuto del Verbale d'aula, il dott. Parise si è determinato a proporre impugnazione avverso il provvedimento di esclusione dal TOLC-MED, essendo lo stesso illegittimo.

38. È evidente infatti la lesione del diritto del dott. Parise di poter partecipare al test TOLC-MED e di concorrere per l'accesso alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, dal momento che nessuna norma o disposizione del Regolamento (del Bando o di qualsiasi altra fonte normativa) è stata da lui violata, non avendo egli portato con sé in aula durante il test alcun materiale qualificabile come appunto, a ciò non potendo essere equiparata una mera "*scritta*" sulla mano il cui contenuto, peraltro, nemmeno è stato accertato dai Commissari di vigilanza presenti in aula.



39. Per completezza, si dà atto che il dott. Parise si è iscritto alla graduatoria nazionale di accesso al Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia in data 10/8/2023 (**doc. 16**: documentazione iscrizione graduatoria nazionale).

40. Il punteggio da lui realizzato al primo test TOLC-MED, quello sostenuto in data 15/4/2023, non era però sufficiente a consentirgli il piazzamento in una posizione utile della graduatoria, come risulta dalla comunicazione ricevuta all'interno dell'area personale del ricorrente, ove si legge *“Non sei collocato entro il numero dei posti disponibili”* (**doc. 17**: esito di non collocamento nei posti disponibili).

41. Di fatto, pertanto, l'illegittimo annullamento della prova che il dott. Parise stava sostenendo il 19/7/2023 lo ha illegittimamente privato di una possibilità concreta di migliorare il risultato realizzato ad aprile, dopo ulteriori tre mesi intensi di studio, e di aumentare quindi in maniera notevole le sue *chances* di rientrare nei posti utili della graduatoria.

42. Si può quindi concludere che, a differenza di tutti gli altri candidati, i quali ebbero a disposizione due tentativi di realizzare un punteggio di TOLC-MED idoneo a ottenere un piazzamento in graduatoria tale da rientrare tra i posti disponibili e così di immatricolarsi al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, il dott. Parise ha avuto invece a disposizione un solo tentativo, quello di aprile. Il successivo, infatti, gli venne illegittimamente negato dalla Commissione d'aula, per effetto dell'accertamento di un'asserita violazione che però, come sopra visto, avvenne in maniera del tutto generica e priva di puntuale riscontro sia da parte della comunicazione del relativo annullamento che da parte del successivo Verbale.

\*\*

**(1.4) I titoli di studio e l'attività professionale del dott. Parise.**

43. Sembra infine opportuno dare atto delle seguenti circostanze, inerenti al dott. Parise, per comprendere come egli avesse tutt'altro interesse e scopo che quello di “imbrogliare” durante l'effettuazione del test.





44. Il dott. Parise ha una doppia laurea:
- (i) in Scienze Motorie, conseguita il 19/9/2008 presso l'Università di Padova (**doc. 18**: diploma di laurea in Scienze Motorie);
  - (ii) in Fisioterapia, conferita il 10/11/2013 sempre dall'Università di Padova (**doc. 19**: diploma di laurea in Fisioterapia).
45. Egli è altresì socio unico, Amministratore Unico e legale rappresentante di una Società sportiva dilettantistica, la Gymday Wellness Club S.s.d. a r.l., corrente in Castelfranco Veneto (TV). Detta Società ha per oggetto *“l'esercizio e la promozione delle attività sportive dilettantistiche, in particolare la formazione, preparazione e gestione delle attività sportive legate alle discipline della ginnastica, aerobica, ginnastica dolce, danza sportiva, atletica leggera e attività motorie in genere”* e si avvale della collaborazione di numerosi istruttori (**doc. 20**: visura camerale Gymday Wellness Club S.s.d. a r.l.).
46. Il dott. Parise è socio unico di Gymday Wellness Club sin dal 2015 e nell'ambito della stessa svolge proficuamente l'attività di istruttore di palestra e di fisioterapista.
47. L'intento del dott. Parise di iscriversi alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, pertanto, è legato all'acquisizione di un arricchimento professionale, per offrire una consulenza ancora più ampia ai clienti e ai pazienti della società da lui gestita.
48. Questo era l'unico interesse del dott. Parise, non certo quello di potersi iscrivere al Corso di Medicina, senza averne le competenze necessarie e al costo anche di violare le regole di comportamento previste dal D.M. n. 1925/2022 e dal Bando dell'Università di Padova.
49. E questo è anche l'interesse morale del dott. Parise che lo spinge a proporre il presente ricorso: dimostrare l'illegittimità di un provvedimento di esclusione da un test di ammissione che, senza fondarsi su alcuna prova e anzi solo sulla base di illazioni, lo ha fatto passare per un soggetto disposto anche a qualsiasi sotterfugio pur di avvantaggiarsi indebitamente nei confronti dei concorrenti (perfino quello, che sarebbe stato assai ingenuo, di scriversi sulle mani dei non



meglio precisati “appunti”!). Interesse morale al quale si accompagna quello giuridico, di potersi immatricolare quanto prima al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia senza ulteriori ritardi, e quello di ottenere il giusto risarcimento del danno subito per effetto dei provvedimenti illegittimi impugnati con il presente ricorso.

\*\*\*

#### **DIRITTO**

\*\*\*

**(2) PRIMO MOTIVO DI RICORSO. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DEL BANDO DI AMMISSIONE E DEL D.D. N. 1925/2022. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, TRASPARENZA, CORRETTEZZA ED EFFICIENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO RISPETTO AL FINE.**

Il dott. Parise è stato espulso dall’aula durante lo svolgimento del test a causa della presa d’atto, da parte della Commissione di vigilanza, del fatto che egli avrebbe avuto delle “*scritte sulle mani*”.

Nel Verbale trasmesso – con grave e ingiustificato ritardo – dall’Amministrazione, infatti, si legge (doc. 13, pag. 3) che “*è stato rilevato che il candidato aveva degli appunti scritti sul palmo e sul dorso della mano*”.

A pag. 5, il Verbale specifica poi che il Commissario Tria, a seguito della segnalazione di altri Commissari d’aula, avrebbe “*accertato quanto segnalato*” e cioè si sarebbe sincerata dell’effettiva presenza degli “*appunti sulle mani*” del dott. Parise.

Si riporta di seguito lo *screenshot* della parte del Verbale di interesse (pag. 5 ultime righe e pag. 6 prime due righe):





#### **Ulteriori annotazioni da parte della commissione**

Verso le ore 9:55 i commissari Monia Miotto e Tommaso Maghini hanno rilevato che il candidato Michele Parise aveva degli appunti scritti sul palmo e sul dorso della mano. Il responsabile d'aula Melania Tria ha accertato quanto segnalato e verso le ore 10.05, in base a quanto previsto dal D.M. n. 1107 del 24 settembre 2022 "Definizione delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione c.d. test TOLC ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria in lingua italiana per l'a.a. 2023/2024" e dal D.D. n. 1925 del 30 novembre 2022 "Modalità di svolgimento del test TOLC", trasposti nel bando di ammissione dell'Ateneo (punto 3.5.2 "Norme di svolgimento della prova, verbalizzazione e casi di annullamento") ha contattato il Referente

Unico di Ateneo e il Responsabile del Procedimento per annullare la prova e ha allontanato il candidato dall'aula.

Dal passaggio riportato, risulta quindi che le asserite "*scritte*" presenti sulla mano del ricorrente avrebbero quindi configurato degli "*appunti*", che i candidati non erano legittimati a introdurre in aula al momento di svolgimento del test TOLC-MED.

Invero, tale circostanza non è veritiera, è smentita da quanto dichiarato dalla Commissaria Tria al dott. Parise e, in ogni caso, non è dimostrato che le pretese "*scritte*" sulle mani configurassero degli appunti.

\*\*\*

**(2.1) Premessa. Il contenuto del D.D. n. 1107/2022 e del Bando di ammissione con riferimento al divieto di introdurre "*appunti manoscritti e materiale di consultazione*" nel luogo di svolgimento del test.**

In via preliminare, occorre ricostruire la disciplina che regola lo svolgimento del test TOLC-MED cui ha partecipato il dott. Parise, con particolare riferimento al divieto di introdurre in aula appunti o altro materiale non consentito.

Il Bando di ammissione così prevedeva (art. 3.5.2), ripetendo pedissequamente il contenuto di identica disposizione di cui all'art. 4, comma 8, del D.D. n. 1925/2022:



**La prova deve essere annullata dalla Commissione d'aula, secondo quanto disposto dal D.D., qualora si verifichino una o più delle seguenti circostanze:**

- a) il candidato svolga la prova in aula diversa da quella nei cui elenchi risulti iscritto, se non espressamente autorizzato dalla Commissione;
- b) il candidato abbia introdotto in aula durante lo svolgimento telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, smart glasses o altra strumentazione similare, nonché abbia introdotto e/o utilizzato manuali, testi scolastici, appunti manoscritti e materiale di consultazione;
- c) ci sia stata interazione/comunicazione tra i candidati e/o i tentativi di copiatura e/o i tentativi di scambio di qualsiasi materiale.

La fattispecie rilevante nel caso di specie è, all'evidenza, quella contemplata alla lett. b), che vieta al candidato di *“introdurre e/o utilizzare manuali, testi scolastici, appunti manoscritti e materiale di consultazione”*.

La fattispecie, pertanto, ruota attorno al concetto di *“appunti manoscritti e materiale di consultazione”*.

\*\*\*

**(2.2) Mancato e/o contraddittorio accertamento dell'introduzione in aula, da parte del dott. Parise, di *“appunti manoscritti e materiale di consultazione”* durante lo svolgimento del test.**

L'allontanamento del dott. Parise dall'aula e l'annullamento della sua prova non sono legittime, in quanto sono avvenute senza il ricorrere dei presupposti normativi indicati nel Bando e negli atti ivi richiamati.

La prima ragione dell'illegittimità del provvedimento consiste nell'assenza del presupposto – previsto dal Bando – per disporre l'allontanamento dall'aula del candidato.

Nel caso di specie, infatti, non è integrato il presupposto della *“introduzione in aula di appunti manoscritti e materiale di consultazione”* al ricorrere del quale è normativamente previsto l'annullamento della prova.

Che questo presupposto non possa intendersi integrato nel caso di specie è reso evidente da due profili:



- (a) dalla **contraddittorietà** tra quanto scritto nel Verbale d'aula e quanto dichiarato al candidato dalla responsabile d'aula dott.ssa Tria;
- (b) dall'**apoditticità** con cui i Commissari hanno equiparato delle non meglio precisate “scritte sulle mani” a “materiale di consultazione”: il Verbale nulla dice in merito al contenuto delle “scritte”, le quali quindi non possono essere acriticamente ricondotte agli “appunti” dei quali era proibita l'introduzione in aula.

Andiamo con ordine.

\*

***(2.2.a) Contraddizioni tra il Verbale d'aula e le dichiarazioni rese dal Responsabile d'aula al ricorrente.***

L'allontanamento del candidato dall'aula, con conseguente annullamento della sua prova, poteva (sull'eventualità di tale misura torneremo in seguito) essere disposto soltanto previo il necessario **accertamento** dell'introduzione in aula, da parte del candidato, di materiale non consentito.

La Commissione avrebbe quindi dovuto accertare (i) che il dott. Parise avesse veramente delle “scritte” sulle mani e (ii) che tali “scritte” configurassero un “appunto” o “materiale di consultazione”.

Tale accertamento doveva essere oggetto di apposita verbalizzazione, secondo quanto riportato all'art. 3.5.2:

*“Le commissioni di vigilanza predispongono nella piattaforma CISIA, per ogni aula, un verbale, in cui sono evidenziate [...] i TOLC annullati [...] All'interno del sistema le commissioni devono specificare le motivazioni di ogni provvedimento assunto, inclusi quelli di esclusione, ed ogni altro elemento ritenuto importante. Le commissioni chiudono il verbale alla presenza di almeno due partecipanti al TOLC nell'aula, che vengono citati all'interno del verbale finale”.*

Nel nostro caso, invece, nel Verbale non è dato atto in alcun modo del contenuto delle “scritte” asseritamente presenti sulle mani del candidato.



Emergono invero forti dubbi sull'accertamento effettuato dalla Commissione. Infatti, la dott.ssa Tria si è contraddetta più volte nel corso dei due colloqui con il dott. Parise e le sue dichiarazioni orali divergono da quanto riportato all'interno del Verbale d'aula:

- nel corso del colloquio la dott.ssa Tria affermò a Parise
  - (i) sia di non aver visto le scritte sulle sue mani, limitandosi a ricondurre la decisione di allontanarlo a una segnalazione da parte di altro commissario;
  - (ii) sia, al contrario, di aver visto ella stessa le scritte sulle sue mani.

Tale incertezza e contraddittorietà incide in maniera decisiva sulla possibilità di attribuire fede all'accertamento effettuato dalla Commissione d'aula;

- anche se la decisione di espellere il ricorrente fu assunta dalla dott.ssa Tria, la stessa gli dichiarò di aver previamente “*sentito*” telefonicamente altro personale, del CISIA e dell'Ateneo. Dal Verbale si apprende che il referente contattato dalla dott.ssa Tria fu il Responsabile del Procedimento. Anche in tal caso, tuttavia, non si comprende come mai la dott.ssa Tria avvertì l'esigenza di consultarsi con soggetti terzi, non presenti in quel momento in aula e che quindi non potevano avere alcuna contezza circa le pretese “*scritte sulle mani*” del dott. Parise;
- mentre nel Verbale è scritto che “*Il Responsabile d'aula Melania Tria ha accertato quanto segnalato*” dagli altri commissari Miotto e Maghini (cioè, ha accertato che “*il candidato Michele Parise aveva degli appunti scritti sul palmo e sul dorso della mano*”), la medesima Tria ha confessato al dott. Parise di **non** aver visto le sue mani o comunque di non aver letto cosa c'era scritto sulle stesse.

Si riportano i passaggi dei colloqui intervenuti tra la dott.ssa Tria e il ricorrente come da trascrizioni sopra allegate.



A domanda del dott. Parise “*mi dica cosa c’era scritto*”, la dott.ssa Tria rispose “*non è importante cosa c’era scritto*”.

Quindi, la dott.ssa Tria non si è preoccupata di leggere le scritte sulle mani del dott. Parise, limitandosi a prendere per buone le segnalazioni degli altri commissari.

Ancora, la dott.ssa Tria disse al dott. Parise: “*non deve avere nulla di scritto sulle mani, non ci deve essere, non deve essere introdotto nulla quindi noi abbiamo applicato il regolamento e basta*” e, alla domanda di Parise “*quindi lei mi sta dicendo che indipendentemente da quello che ho scritto*”, ella rispose “*certo*”.

Ancora una volta, la dott.ssa Tria confermò quindi di non aver visto le mani del dott. Parise o, comunque, di non averne letto le scritte ivi presenti, ritenendo acriticamente che tali scritte fossero riconducibili agli “appunti” vietati.

Per la dott.ssa Tria, qualsiasi “*scritta sulle mani*” sarebbe da intendersi vietata e dovrebbe condurre all’annullamento della prova, a prescindere dal loro oggetto. E, pertanto, ella non ritenne doveroso accertarsi con esattezza del contenuto delle asserite “*scritte sulle mani*” del dott. Parise.

Le dichiarazioni della dott.ssa Tria testé riportate contrastano tuttavia con il contenuto del Verbale, in cui (come visto) si dà atto che la responsabile d’aula ebbe cura di “accertare” l’effettività della segnalazione proveniente dagli altri due commissari.

Tale contraddizione impedisce di attribuire fede privilegiata all’accertamento effettuato dal personale di vigilanza e al contenuto del Verbale.

\*



***(2.2.b) In ogni caso: delle mere “scritte sulla mano” non configurano “appunti manoscritti” la cui introduzione in aula è da ritenersi vietata.***

A quanto sopra si deve aggiungere che la ragione addotta dalla Commissaria Tria al dott. Parise a sostegno della sua esclusione consiste, come sopra dedotto, nella circostanza per cui egli avrebbe avuto non meglio precisate “*scritte sulle mani*”. Evidentemente, la Commissione (come verbalmente precisato dalla dott.ssa Tria stessa al dott. Parise e come emerge dal Verbale) ha ritenuto che tali “*scritte*” configurassero degli “*appunti manoscritti*” la cui introduzione fosse vietata ai sensi del Bando e del D.D. da questo richiamato. Altrimenti, non si comprende il motivo dell’esclusione posto che il Bando non riportava un divieto a entrare nell’aula del test con delle scritte sulle mani, ma solo un divieto a introdurre in aula appunti o altro materiale di consultazione.

L’equiparazione apodittica tra “*scritte sulle mani*” e “*appunti manoscritti*” operata dalla Commissione non è condivisibile.

Occorre dare atto che nel Verbale non è specificato in alcun modo il contenuto delle “*scritte sulle mani*” del dott. Parise. Ma allora, per quanto ne sappiamo, tali scritte avrebbero potuto avere ad oggetto nozioni inerenti alle materie del test, ma avrebbero anche potuto avere ad oggetto contenuto totalmente diverso, come per esempio l’appunto di un numero di telefono scritto velocemente prima di entrare in aula, oppure un disegno fatto dal figlio del ricorrente, oppure uno “scarabocchio” tracciato dal ricorrente stesso dopo essere entrato in aula e aver superato i controlli in ingresso, oppure anche un tatuaggio, e anche con scritte variegiate su mani e braccia.

Il Verbale, tuttavia, nulla specifica a tal proposito e quindi non può essere posto a fondamento dell’esclusione del dott. Parise dal test (anche alla luce delle dichiarazioni perplesse rese sul punto dalla dott.ssa Tria).

A ciò si aggiunga, a ogni buon conto, che l’interpretazione della nozione di “*appunti manoscritti*” deve avvenire tenendo necessariamente in considerazione che essi vengono equiparati, dal D.D. n. 1925/2022 e dal Bando di ammissione, a



strumenti di supporto di nozioni o informazioni in maniera “consistente”, tale da consentire un’utilità al candidato e da violare la *par condicio* tra questo e gli altri candidati.

Infatti, il D.D. e il Bando parificano gli “*appunti manoscritti*” – prevedendo per essi la stessa sanzione dell’annullamento della prova – a “*telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, smart glasses o altra strumentazione simile*”, nonché a “*manuali, testi scolastici, e materiale di consultazione*”.

L’elemento unificatore di questi strumenti consiste nella possibilità di immagazzinare **un elevato numero di nozioni o di informazioni**, che in tal modo possano essere consultati dal candidato durante la prova, così alterando la parità di trattamento rispetto ai concorrenti.

Tant’è che – con riferimento al materiale vietato differente dai moderni *devices* tecnologici, previsti nella prima parte della disposizione riportata – gli “*appunti manoscritti*” vengono parificati a “*manuali*”, a “*testi scolastici*” e ad altro “*materiale di consultazione*”. Trattasi di strumenti aventi tutti una certa consistenza contenutistica, quale non può certo ravvisarsi in una scritta contenuta sul palmo della mano.

Che nozione o informazione di cultura generale, di biologia, chimica, fisica e matematica potrebbe essere utilmente scritta sul palmo di una mano, cioè su un’area di circa 4 cm. quadrati?

Ciò vale, a maggior ragione, se si consideri l’amplissima estensione oggettiva delle materie oggetto di valutazione nel TEST-MED, certamente tale da impedire ai candidati di “selezionare” una formula o una nozione specifica da scrivere sulla mano per averla a disposizione in maniera utile durante lo svolgimento della prova.

Ferme le considerazioni di cui sopra, con ogni contestazione in merito all’effettività di quanto constatato dalla Commissione di vigilanza, si deve quindi in ogni caso rilevare che una semplice “*scritta sulla mano*” non configura un





“appunto” o un “materiale di consultazione” rientrante nell’ambito oggettivo della previsione sopra riportata del Bando e del D.D. n. 1925/2022.

Soprattutto nel caso di specie, in cui il Verbale non specifica in cosa consistessero le scritte contestate al dott. Parise.

\*\*\*

**(3) SECONDO MOTIVO DI RICORSO. VIOLAZIONE DI LEGGE. NULLITÀ DEL BANDO DI AMMISSIONE PER CONTRADDITTORIETÀ.**

Sotto altro punto di vista, la decisione di annullare la prova del dott. Parise è illegittima anche in quanto è avvenuta in maniera non rispettosa del Bando di ammissione, il quale in ogni caso è affetto da vizi di nullità.

In apertura all’art. 3.5, infatti, esso prevede che:

**3.5.2 Norme di svolgimento della prova, verbalizzazione e casi di annullamento**

Gli addetti alla vigilanza sono presenti in numero congruo (secondo quanto disposto dall’art. 4 del D.D.) rispetto al numero di candidati assegnati all’aula; non possono in alcun modo interloquire con i candidati durante il TOLC-MED, se non per motivi strettamente legati alla corretta gestione della prova stessa, ma possono richiamare, qualora necessario, i candidati che tentino di comunicare tra di loro o tentino di usare materiale non consentito e disporre l’eventuale allontanamento dall’aula di coloro che contravvengono alle regole, avendo cura di dare atto di tali episodi nel verbale e annotando che la prova verrà annullata alla presenza del candidato.

Tale disposizione assegna ai membri della Commissione di vigilanza il potere di “richiamare, qualora necessario, i candidati che [...] tentino di usare materiale non consentito”.

Solo in maniera eventuale essi sono legittimati a “disporre l’eventuale allontanamento dall’aula”.

Emerge un duplice passaggio:

- (i) i commissari possono “richiamare” i candidati;
- (ii) solo in maniera “eventuale” possono allontanarli dall’aula.

Tale disposizione è particolarmente problematica, in quanto non chiarisce in maniera espressa quando i Commissari di vigilanza possano o siano tenuti a





richiamare i candidati e quando invece possano o siano tenuti, eventualmente, ad allontanarli.

La contraddittorietà di questa parte del Bando, *lex specialis* della procedura selettiva, può essere risolta soltanto con una duplice interpretazione alternativa:

- 1) quella secondo cui l'allontanamento non può essere disposto dalla Commissione, non essendo chiariti dal Bando in quale "eventualità" i Commissari possano procedere a disporre questo provvedimento;
- 2) quella secondo cui i candidati possono essere allontanati dai Commissari di vigilanza soltanto a seguito di un previo richiamo, nei casi contemplati dall'art. 3.5.2 del Bando sopra riportato.

Altre opzioni interpretative non sono possibili.

Affrontiamo con ordine le due opzioni proposte: come vedremo, entrambe conducono all'illegittimità del provvedimento di allontanamento disposto dalla Commissione di vigilanza nei confronti del dott. Parise, per contrarietà al Bando di ammissione.

\*\*

**(3.1) La prima opzione interpretativa: la natura solo "eventuale" del potere di annullare la prova, in difetto di specificazione delle ipotesi in cui può essere esercitato, comporta l'impossibilità di disporre l'esclusione del candidato.**

Come visto sopra, il Bando di ammissione contempla l'eventualità di un allontanamento del candidato da parte dei Commissari di vigilanza.

Tuttavia, la disposizione del Bando non specifica le ipotesi rientranti in tale "eventualità". Si limita a stabilire che i Commissari "possono" "disporre l'eventuale allontanamento dall'aula di coloro che contravvengono alle regole".

Così, la misura – estremamente afflittiva – dell'allontanamento dall'aula con conseguente annullamento della prova, è assoggettata a una duplice discrezionalità in capo al singolo Commissario:

- (i) da un lato, egli "può" disporre l'allontanamento: ma non è stabilito in che modo tale potere debba essere esercitato;



- (ii) dall'altro lato, egli può disporre l'allontanamento in maniera meramente "*eventuale*": ma ancora una volta non è stabilita alcuna ipotesi in cui tale misura debba essere assunta.

Se a ciò si aggiunge l'assoluta indeterminazione anche delle ipotesi in cui, "*quando necessario*", il Commissario di vigilanza possa limitarsi a "*richiamare*" i candidati che tentino di contravvenire alle regole, si deve considerare la nullità di tale disposizione del Bando di ammissione per contraddittorietà e indeterminazione.

Ragionando diversamente, infatti, si giungerebbe all'intollerabile situazione di attribuire al singolo Commissario un'elevatissima discrezionalità, al limite dell'arbitrio, nel decidere:

- quando non sia "*necessario*" porre in essere alcun intervento durante la prova nei confronti dei candidati che tentino di comunicare tra loro o di utilizzare materiale non consentito,
- quando limitarsi a un "*richiamo*",
- e quando, invece, disporre l'allontanamento dall'aula.

Ne deriva che, alla luce dell'assenza di qualsiasi specificazione che circoscriva il potere dei Commissari di vigilanza di disporre l'allontanamento dall'aula, espressamente definito come "*eventuale*", questo potere non possa mai essere esercitato. Manca, infatti, qualsivoglia parametro di confronto per permettere al singolo candidato prima, e al Giudice amministrativo poi, se tale potere sia stato o meno esercitato legittimamente.

La nullità del Bando sul punto comporta l'illegittimità del provvedimento di annullamento della prova del dott. Parise.

\*\*



**(3.2) La seconda opzione interpretativa: prima di disporre l'eventuale allontanamento del candidato dall'aula, i Commissari devono procedere a richiamarlo verbalmente.**

Nel caso in cui l'Organo Giudicante non condividesse l'opzione ermeneutica di cui al precedente paragrafo, si dovrà riconoscere che l'unica modalità possibile di interpretare la disposizione citata del Bando è nel senso che l'eventualità dell'allontanamento subentra nel caso in cui il candidato, già destinatario di un "richiamo" da parte dei Commissari di vigilanza, abbia continuato a violare il regolamento (tentando di interloquire con altri candidati o di utilizzare materiale non consentito).

Sotto questo punto di vista, la "eventualità" dell'allontanamento subentrerebbe nei casi in cui i candidati destinatari di un preventivo richiamo da parte dei Commissari di vigilanza, si rendano nuovamente responsabili di una violazione delle regole.

Questa interpretazione è l'unica alternativa a quella proposta sopra.

Infatti, qualsiasi altra opzione interpretativa sarebbe destinata a risolversi nell'attribuzione alla Commissione di vigilanza di una valutazione discrezionale dei casi in cui "richiamare" il candidato e dei casi in cui "allontanare" i candidati. Ma il riconoscimento di un potere discrezionale alla Commissione, senza specificazione da parte del Bando, finirebbe:

- per creare un'inevitabile incertezza in capo ai candidati, i quali sarebbero portati a ritenere che l'introduzione in aula di materiale non consentito, o il successivo tentativo di utilizzarlo, non possa comportare l'espulsione immediata con annullamento della prova, ma debba transitare per un previo "richiamo" da parte dei commissari di vigilanza;
- per comportare decisioni difformi da parte delle diverse Commissioni di vigilanza e financo della stessa Commissione, essendo la relativa valutazione "richiamo vel allontanamento" rimessa alla sensibilità e alla



discrezionalità del singolo Commissario. Con conseguente violazione della parità di trattamento tra i candidati.

\*\*\*

**(3.3) Il dott. Parise è stato allontanato dall'aula, con conseguente annullamento della prova, per un comportamento di gravità inferiore rispetto a quelli per i quali il Bando prevedeva un semplice "richiamo" da parte dei Commissari di vigilanza.**

A quanto sopra, si aggiunga che il Bando prevedeva il potere dei Commissari di richiamare i candidati che *"tentino di usare materiale non consentito"*.

Il "richiamo", così, era previsto per il caso di **tentativo di utilizzo**.

Al dott. Parise, invece, è stato imputato non il *"tentativo di utilizzo"*, ma solo la introduzione degli (asseriti) appunti.

La dott.ssa Tria, infatti, più volte ha affermato e dichiarato al dott. Parise che il motivo dell'annullamento della sua prova consisteva nella mera presenza delle *"scritte sulle mani"* e non su un tentativo del ricorrente di copiare né tantomeno su un'effettiva copiatura. Lo stesso Verbale nulla dice in merito a tentativi del dott. Parise di utilizzare le *"scritte sulle mani"* al fine di migliorare l'esito della prova.

Ma questo comporta una palese illogicità dell'operato della Commissione di vigilanza.

Infatti:

- il Bando prevede un previo "richiamo" per il comportamento consistente nel tentativo di usare gli appunti;
- la Commissione ha disposto l'annullamento diretto e senza previo richiamo della prova del dott. Parise pur in presenza della sola introduzione di appunti scritti sulla mano, senza aver riscontrato da parte di questi un tentativo di usarli.

Questo è illogico in quanto il tentativo di utilizzare il materiale non consentito – sanzionato con un previo richiamo e con un allontanamento solo "eventuale" –



configura una condotta senz'altro maggiormente idonea (rispetto al mero "possesso" di appunti) a violare il regolamento e la parità di trattamento tra tutti i concorrenti.

In altri termini: la Commissione non poteva allontanare dall'aula il dott. Parise a causa della semplice presenza di appunti, quando per un comportamento più grave – il tentativo di usarli – il Bando prevedeva la necessità di un previo "richiamo".

\*\*\*

#### **(4) ISTANZE CAUTELARI.**

Sussistono nel caso di specie i presupposti per la sospensione in via cautelare dell'estromissione del dott. Parise dalla graduatoria, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 205/2000.

Quanto alla sussistenza del *fumus boni iuris* si rinvia alla trattazione dei motivi di ricorso sviluppati ai paragrafi precedenti.

Quanto alla sussistenza del *periculum in mora* nonché alle ragioni di estrema gravità del danno derivante in capo al ricorrente in caso di mancata sospensione dell'efficacia dell'atto, si osserva che le lezioni del Corso di Laurea Magistrale in Medicina hanno avuto inizio in data 2/10/2023. Sicché, neanche un esito positivo del giudizio di annullamento dell'atto impugnato potrebbe comportare in capo al dott. Parise un risultato utile alla tutela del proprio interesse, dal momento che esso interverrebbe con ogni probabilità in un momento nel quale allo stesso sarà stata definitivamente ed irrimediabilmente pregiudicata la possibilità di partecipare al Corso di Laurea nel corrente anno accademico 2023/24.

Solo un atto che sospenda gli effetti dei provvedimenti gravati e consenta al ricorrente di poter partecipare, fin da subito, alle lezioni, disponendo l'ammissione con riserva del dott. Parise al Corso di Laurea in Medicina – anche in sovrannumero – potrebbe consentire una piena tutela dei diritti e degli interessi del dott. Parise ed evitare l'ulteriore aggravarsi (v. *infra*) di una situazione determinata anche dal comportamento dell'Amministrazione che ha fornito, con



grave ed ingiustificato ritardo, i documenti richiesti dal deducente con l'istanza di accesso agli atti presentata ad inizio settembre.

E solo la misura cautelare richiesta impedirebbe l'irreparabile compromissione e l'ingiusta limitazione del suo percorso di formazione e di apprendimento.

Si evidenzia peraltro che l'ammissione, in via cautelare, al Corso di laurea non comporterebbe alcun pregiudizio in capo all'Amministrazione, neppure sotto il profilo organizzativo (si tratterebbe infatti di garantire la frequentazione ad un solo studente in più).

Né vi sarebbe alcun pregiudizio in capo ai controinteressati, posto che l'ammissione con riserva del dott. Parise potrebbe comunque avvenire in soprannumero e senza l'esclusione dei candidati già ammessi al Corso di Laurea. Si insiste pertanto affinché l'Ecc.mo Capo dello Stato Voglia, in via cautelare, disporre la sospensione del provvedimento di mancata ammissione/annullamento del test TOLC-MED del dott. Parise e conseguentemente ammettere la sua immatricolazione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia con riserva, anche in soprannumero, da confermare all'esito della somministrazione al medesimo di un nuovo test TOLC-MED non inficiato dai vizi di legittimità di cui al presente atto.

\*\*\*

**(5) ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI (ANCHE AI SENSI DELL'ART. 41 C.P.A.).**

Infine, qualora l'Organo Giudicante dovesse ritenere non sufficienti le notifiche già eseguite (alle resistenti e a n. 3 controinteressati), si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online dell'Amministrazione resistente Ministero dell'Università e della Ricerca, anche ai sensi dell'art. 41 c.p.a., in ragione della difficile individuazione di tutti i potenziali controinteressati.

Si consideri, infatti, che la Graduatoria di merito è solo nominativa e che la P.A. non ha fornito i recapiti dei controinteressati richiesti dallo scrivente Patrocinio in



nome e per conto dell'odierno ricorrente con istanza di accesso agli atti inviata a mezzo pec (cfr. **doc. 21**: istanza accesso agli atti in relazione ai controinteressati). Il ricorrente ha dunque fatto quanto era nella propria possibilità per adempiere all'onere processuale di individuazione dei controinteressati. Conseguentemente, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per il ricorrente di reperire i loro luoghi di residenza o il domicilio, la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'Amministrazione resistente consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto, atteso che per tuziorismo si è provveduto prontamente a richiedere i controinteressati a mezzo pec; riscontro però ad oggi non fornito dall'Amministrazione destinataria dell'istanza.

\*\*\*

Tutto ciò premesso e rilevato, salva ogni ulteriore deduzione e integrazione probatoria e con riserva espressa di proporre motivi aggiunti avverso ulteriori atti lesivi della procedura, nonché con riserva di chiedere con separato atto, in separato giudizio, il risarcimento dei danni subiti e *subendi* in ragione dell'illegittimità della condotta delle Amministrazioni convenute, il dott. **Michele Parise**, *ut supra* rappresentato, difeso e domiciliato, chiede:

- in via cautelare, la **sospensione** dell'atto impugnato con **condanna** dell'Amministrazione a consentire e/o a disporre l'immatricolazione con riserva (eventualmente anche in sovrannumero) del dott. Michele Parise al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, per il 1° anno di lezioni, per l'anno accademico 2023-2024, nonché l'adozione di ogni altra idonea misura cautelare ai sensi dell'art. 3 della L. n. 205/2000;
- l'**annullamento** del provvedimento di annullamento della prova e/o di espulsione del dott. Michele Parise dal test TOLC-MED finalizzato all'immatricolazione alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, sostenuto in data 19/7/2023 presso l'Aula laboratorio 2E, Centro linguistico di ateneo (Via Venezia, 16, Padova);





- **l'annullamento** dell'elenco contenente gli esiti del test TOLC-MED finalizzato all'immatricolazione alla Facoltà di Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2023-2024;
- **l'annullamento** dell'elenco dei vincitori riportato nella Graduatoria nazionale pubblicata in data 5/9/2023, e del relativo decreto di approvazione della detta graduatoria;
- **l'annullamento** di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso al provvedimento impugnato;
- **l'accertamento** e la declaratoria del diritto del dott. Michele Parise a sostenere nuovamente il test TOLC-MED finalizzato all'immatricolazione alla Facoltà di Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2023-2024;
- per l'effetto, **la condanna** dell'Amministrazione resistente a disporre la ripetizione del test TOLC-MED finalizzato all'immatricolazione alla Facoltà di Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2023-2024 al dott. Michele Parise.

In ogni caso con rifusione di spese e compensi professionali.

\*\*\*

Ai fini del versamento del contributo unificato per l'iscrizione a ruolo, si dichiara che il contributo dovuto ai sensi di legge ammonta a Euro 650,00.

\*\*\*

Si producono i documenti indicati in esposto, come da separato indice che di seguito si trascrive:

**doc. 01:** Bando di Ammissione Università di Padova ai Corsi di Laurea della Scuola di Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2023/24;

**doc. 02:** D.M. n. 1107/2022;

**doc. 03:** D.D. n. 1925/2022;

**doc. 04:** iscrizione ed esito TOLC-MED aprile 2023;

**doc. 05.1:** iscrizione test TOLC-MED 19/7/2023;

**doc. 05.2:** prenotazione test TOLC-MED 19/7/2023;





- doc. 05.3:** attestato presenza test TOLC-MED 19/7/2023;
- doc. 06:** file audio di registrazione del colloquio con la dott.ssa Tria del 19/7/2023;
- doc. 07:** trascrizione del colloquio con la dott.ssa Tria del 19/7/2023;
- doc. 08:** file audio di registrazione del colloquio con la dott.ssa Tria del 25/7/2023;
- doc. 09:** trascrizione del colloquio con la dott.ssa Tria del 25/7/2023;
- doc. 10:** estratto Area Riservata – comunicazione esito TOLC-MED;
- doc. 11.1:** istanza di accesso agli atti 04 09 2023;
- doc. 11.2:** ricevuta consegna pec di istanza di accesso agli atti 04 09 2023;
- doc. 11.3:** protocollo ricezione istanza di accesso agli atti 04 09 2023;
- doc. 12:** richiesta pagamento diritti di copia 21 09 2023;
- doc. 13.1:** quietanza pagamento Pago PA 21 09 2023;
- doc. 13.2:** comunicazione avvenuto pagamento;
- doc. 13.3:** conferma ricezione pagamento 22 09 2023;
- doc. 14:** riscontro accesso agli atti 25/10/2023;
- doc. 15:** Verbale d'aula 19/7/2023 n. 22c9d1e\_7;
- doc. 16:** documentazione iscrizione graduatoria nazionale;
- doc. 17:** esito di non collocamento nei posti disponibili;
- doc. 18:** diploma di laurea in Scienze Motorie;
- doc. 19:** diploma di laurea in Fisioterapia;
- doc. 20:** visura camerale Gymday Wellness Club S.s.d. a r.l.;
- doc. 21.1:** istanza di accesso agli atti in relazione ai controinteressati;
- doc. 21.2:** attestato di consegna pec di istanza di accesso agli atti;
- doc. 21.3:** attestato di accettazione pec di istanza di accesso agli atti.

\*\*\*

Treviso, 16/11/2023

Avv. Marco Zanon

**Zanon  
Marco**

Firmato  
digitalmente da  
Zanon Marco  
Data: 2023.11.16  
16:30:21 +01'00'



Successivamente, con atto di opposizione *ex art. 10 d.P.R. 1199/1971*, notificato a mezzo pec in data 14/12/2023, l'Università di Padova, in persona della Magnifica Rettore Prof.ssa Daniela Mapelli, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marika Sala, Roberto Toniolo e Sabrina Visentin, ha domandato che il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica venga deciso in sede giurisdizionale (cfr. **all. B**).

\*\*\*

Premesso quanto sopra, il dott. Michele Parise (C.F. PRSMHL85B07C743N), *ut supra* rappresentato e difeso, si costituisce in giudizio innanzi all'intestato Tribunale Amministrativo, ai sensi dell'art. 10 d.P.R. 24/11/1971, n. 1199 e dell'art. 48 D.lgs. 2/7/2010, n. 104, insistendo, giusta le osservazioni già sviluppate nel ricorso straordinario e riprese e riprodotte nel presente atto, per l'annullamento, *in toto o in parte qua*, degli atti impugnati indicati in epigrafe, con rifusione di spese e compenso professionale.

Ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.lgs. n. 104/2010, si ripropone innanzi all'intestato Tribunale l'istanza cautelare già avanzata in sede di ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 3 della L. n. 205/2000, per le ragioni già sviluppate con il ricorso straordinario, cui integralmente si rinvia e che comunque qui si ritrascrivono per comodità di lettura:

*“Sussistono nel caso di specie i presupposti per la sospensione in via cautelare dell'estromissione del dott. Parise dalla graduatoria, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 205/2000.*

*Quanto alla sussistenza del fumus boni iuris si rinvia alla trattazione dei motivi di ricorso sviluppati ai paragrafi precedenti.*

*Quanto alla sussistenza del periculum in mora nonché alle ragioni di estrema gravità del danno derivante in capo al ricorrente in caso di mancata sospensione dell'efficacia dell'atto, si osserva che le lezioni del Corso di Laurea Magistrale in Medicina hanno avuto inizio in data 2/10/2023. Sicché, neanche un esito*



*positivo del giudizio di annullamento dell'atto impugnato potrebbe comportare in capo al dott. Parise un risultato utile alla tutela del proprio interesse, dal momento che esso interverrebbe con ogni probabilità in un momento nel quale allo stesso sarà stata definitivamente ed irrimediabilmente pregiudicata la possibilità di partecipare al Corso di Laurea nel corrente anno accademico 2023/24.*

*Solo un atto che sospenda gli effetti dei provvedimenti gravati e consenta al ricorrente di poter partecipare, fin da subito, alle lezioni, disponendo l'ammissione con riserva del dott. Parise al Corso di Laurea in Medicina – anche in sovrannumero – potrebbe consentire una piena tutela dei diritti e degli interessi del dott. Parise ed evitare l'ulteriore aggravarsi (v. infra) di una situazione determinata anche dal comportamento dell'Amministrazione che ha fornito, con grave ed ingiustificato ritardo, i documenti richiesti dal deducendo con l'istanza di accesso agli atti presentata ad inizio settembre.*

*E solo la misura cautelare richiesta impedirebbe l'irreparabile compromissione e l'ingiusta limitazione del suo percorso di formazione e di apprendimento.*

*Si evidenzia peraltro che l'ammissione, in via cautelare, al Corso di laurea non comporterebbe alcun pregiudizio in capo all'Amministrazione, neppure sotto il profilo organizzativo (si tratterebbe infatti di garantire la frequentazione ad un solo studente in più).*

*Né vi sarebbe alcun pregiudizio in capo ai controinteressati, posto che l'ammissione con riserva del dott. Parise potrebbe comunque avvenire in sovrannumero e senza l'esclusione dei candidati già ammessi al Corso di Laurea. Si insiste pertanto affinché l'Ecc.mo Capo dello Stato Voglia, in via cautelare, disporre la sospensione del provvedimento di mancata ammissione/annullamento del test TOLC-MED del dott. Parise e conseguentemente ammettere la sua immatricolazione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia con riserva, anche in soprannumero, da confermare all'esito della somministrazione al medesimo di*



*un nuovo test TOLC-MED non inficiato dai vizi di legittimità di cui al presente atto”.*

\*\*\*

Si ribadisce l’istanza di notifica per notifica per pubblici proclami, anche ai sensi dell’art. 41 c.p.a., già formulata nel ricorso straordinario al Capo dello Stato del 16/11/2023.

\*\*\*

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 e ss. del d.P.R. 115/2002 e ss.mm.ii., si dichiara che il ricorrente ha già provveduto al versamento del contributo unificato per un importo pari ad Euro 650,00, e che lo stesso è stato già integralmente corrisposto (**all. C**).

\*\*\*

Si producono in allegato al presente atto:

**all. A**: copia del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica con i seguenti documenti richiamati nel ricorso (nn. 1-21):

- doc. 01**: Bando di Ammissione Università di Padova ai Corsi di Laurea della Scuola di Medicina e Chirurgia per l’a.a. 2023/24;
- doc. 02**: D.M. n. 1107/2022;
- doc. 03**: D.D. n. 1925/2022;
- doc. 04**: iscrizione ed esito TOLC-MED aprile 2023;
- doc. 05.1**: iscrizione test TOLC-MED 19/7/2023;
- doc. 05.2**: prenotazione test TOLC-MED 19/7/2023;
- doc. 05.3**: attestato presenza test TOLC-MED 19/7/2023;
- doc. 06**: file audio di registrazione del colloquio con la dott.ssa Tria del 19/7/2023;
- doc. 07**: trascrizione del colloquio con la dott.ssa Tria del 19/7/2023;
- doc. 08**: file audio di registrazione del colloquio con la dott.ssa Tria del 25/7/2023;




- doc. 09:** trascrizione del colloquio con la dott.ssa Tria del 25/7/2023;
- doc. 10:** estratto Area Riservata – comunicazione esito TOLC-MED;
- doc. 11.1:** istanza di accesso agli atti 04 09 2023;
- doc. 11.2:** ricevuta consegna pec di istanza di accesso agli atti 04 09 2023;
- doc. 11.3:** protocollo ricezione istanza di accesso agli atti 04 09 2023;
- doc. 12:** richiesta pagamento diritti di copia 21 09 2023;
- doc. 13.1:** quietanza pagamento Pago PA 21 09 2023;
- doc. 13.2:** comunicazione avvenuto pagamento;
- doc. 13.3:** conferma ricezione pagamento 22 09 2023;
- doc. 14:** riscontro accesso agli atti 25/10/2023;
- doc. 15:** Verbale d’aula 19/7/2023 n. 22c9d1e\_7;
- doc. 16:** documentazione iscrizione graduatoria nazionale;
- doc. 17:** esito di non collocamento nei posti disponibili;
- doc. 18:** diploma di laurea in Scienze Motorie;
- doc. 19:** diploma di laurea in Fisioterapia;
- doc. 20:** visura camerale Gymday Wellness Club S.s.d. a r.l.;
- doc. 21.1:** istanza di accesso agli atti in relazione ai controinteressati;
- doc. 21.2:** attestato di consegna pec di istanza di accesso agli atti;
- doc. 21.3:** attestato di accettazione pec di istanza di accesso agli atti.
- All. B:** opposizione al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, notificata dall’Università di Padova il 14/12/2023;
- All. C:** copia della ricevuta di versamento del contributo unificato.

\*\*\*

Treviso, 08/02/2024

Avv. Marco Zanon

*(firmato digitalmente)*

\*

- g)** secondo quanto riportato nell'ordinanza del TAR Lazio n. 2998/2025 devono intendersi "controinteressati" tutti i soggetti inseriti nella graduatoria [di cui al precedente punto e)-iii)] pubblicata il 5.9.2023 che devono ritenersi contraddittori necessari per essersi collocati in graduatoria in posizione antecedente a quella del ricorrente e come individuati nell'elenco nominativo degli stessi in separato ALLEGATO. Tale ALLEGATO è da ritenersi parte integrante del presente avviso;
- h)** si riporta qui di seguito integralmente il testo del provvedimento giudiziale (ordinanza n. 2998/2025 del 4.08.2025) del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza, pubblicata il 4 agosto 2025) che ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti collocati in graduatoria di cui al precedente punto g) e come individuati nell'elenco nominativo allegato in ALLEGATO A) mediante pubblici proclami:

*Pubblicato il 04/08/2025*

*N. 02998 /2025 REG.PROV.PRES. N. 01431/2024*

*REG.RIC.*

## *R E P U B B L I C A            I T A L I A N A*

*Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza)*

*Il Presidente*

*ha pronunciato la presente*

### *ORDINANZA*

*sul ricorso numero di registro generale 1431 del 2024, proposto da*

*Michele Parise, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Zanon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;*

*contro*

*Università degli Studi di Padova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Toniolo, Sabrina Visentin, Marika Sala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Roberto Toniolo in Padova, Riviera Tito Livio, 6;*

*Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;*

*Cineca Consorzio Interuniversitario, Cisia – Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per L'Accesso, non costituiti in giudizio;*

*nei confronti*

*Delia Elisa De Vivo, Riadi Hayat, Maria Vittoria Mancini, non costituiti in giudizio;  
per l'annullamento*

*della prova del test tolc-med finalizzato all'immatricolazione alla facoltà di medicina e chirurgia,  
sostenuto in data 19.7.2023 - atto di costituzione ex art. 48 c.p.a.*

*Visti il ricorso e i relativi allegati;*

*Considerato che, tenuto conto dell'oggetto del ricorso e delle censure proposte, il suo eventuale  
accoglimento è idoneo ad arrecare pregiudizio ai soggetti collocati in graduatoria in posizione  
anteriore a quella rivestita dalla parte ricorrente;*

*Considerato, quindi, che i predetti soggetti rivestono la posizione di controinteressati in  
senso sostanziale;*

*Preliminarmente riscontrato che il ricorso è stato notificato ad almeno un controinteressato,  
dovendo pertanto il ricorso ritenersi ammissibile;*

*Ritenuto che ai fini della procedibilità del ricorso debba disporsi, ai sensi dell'art. 49, comma 1,  
c.p.a., l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti collocati in graduatoria in  
posizione anteriore a quella rivestita dalla parte ricorrente, ritenendo - allo stato - non  
applicabile il disposto di cui all'art. 49, comma 2, c.p.a. e ciò al fine di garantire l'integrità del  
contraddittorio anche in vista di un eventuale giudizio di appello;*

*Ritenuto di dover, quindi, ordinare alla parte ricorrente di procedere all'integrazione del  
contraddittorio nei confronti degli indicati soggetti, autorizzando a tal fine la notifica del ricorso  
e degli eventuali motivi aggiunti per pubblici proclami, ricorrendo, nella fattispecie in esame,  
"una difficoltà oggettiva, e non meramente soggettiva" - non tanto di identificare i nominativi  
dei controinteressati, quanto - di procedere alla notifica per le vie ordinarie, tenuto conto  
dell'elevato numero degli stessi che renderebbe particolarmente onerosa, anche  
economicamente, la notifica del ricorso nelle forme ordinarie, che risulterebbe, quindi, essere  
"sommamente difficile" (Cons. Stato, Sez. IV, 16 agosto 2018, n. 4948);*

*Ritenuto che la pubblicazione per pubblici proclami può avvenire, secondo quanto si andrà ad  
illustrare, mediante la pubblicazione degli elementi a tanto necessari sul sito istituzionale del  
Ministero dell'Università e della Ricerca, con le modalità di seguito esposte:*

*- la pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:  
1 - l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del  
ricorso;*

*2 - il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;*

*3 - il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti ove proposti;*

*4 - l'indicazione che i controinteressati sono tutti i soggetti collocati in graduatoria in posizione  
anteriore a quella rivestita dalla parte ricorrente, con allegazione dell'elenco nominativo degli  
stessi (posto che la notificazione per pubblici proclami è comunque una forma di notificazione  
che non può essere snaturata a mero mezzo di pubblicità, sicché devono essere specificate le*



*generalità dei destinatari pena l'inesistenza dell'atto e della relativa integrazione del contraddittorio, per come statuito dal Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 10 novembre 2017 n. 4842, essendo la ratio delle disposizioni contenute negli artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a. quella di consentire l'effettività della tutela giurisdizionale del ricorrente anche in presenza di una somma difficoltà di chiamare in giudizio nelle forme ordinarie un elevato numero di persone, tuttavia bilanciata e resa compatibile con il principio costituzionale del contraddittorio);*

*5 - l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;*

*Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico o con altra modalità comunque idonea, di copia del ricorso introduttivo e degli eventuali motivi aggiunti, del presente provvedimento e dell'elenco nominativo dei controinteressati - il testo integrale del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati come risultanti dalla graduatoria, in calce al quale dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);*

*L'Amministrazione resistente:*

- 1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;*
- 2) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si specifichi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";*
- 3) dovrà, inoltre, curare che sulla home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, gli eventuali motivi aggiunti, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati, con l'indicazione, nell'avviso, che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);*

*Ritenuto di dover disporre, in aggiunta, che:*

- le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, entro il 20 settembre 2025, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il 30 settembre 2025;*
- parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, l'importo eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sul sito.*

*P.Q.M.*

*Dispone, a pena di improcedibilità del ricorso, gli incombenti di cui in motivazione, nei termini e con le modalità ivi indicati.*

*Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.*

*Così deciso in Roma il giorno 30 luglio 2025.*

*Il Presidente Elena Stanizzi*

*IL SEGRETARIO*

\*

**i)** al presente avviso è allegato copia dell'elenco nominativo dei controinteressati (ALLEGATO); copia del ricorso introduttivo; copia dell'ordinanza n. 2998/2025 del 4.8.2025 resa dal TAR Lazio- Roma, sez. III; nel giudizio R.g. 01431/2024 con la quale è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami e dell'elenco nominativo dei controinteressati;

**l)** lo svolgimento del presente procedimento può essere seguito consultando il sito

<https://www.giustizia-amministrativa.it/ricorsi-tar-roma>

ed inserendo nei relativi campi l'anno "2024" ed il numero "1431

**m)** Il Ministero dell'Università e della Ricerca, in ottemperanza alla sopra citata ordinanza n. 2998/2025, ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale, copia del ricorso introduttivo, copia dell'ordinanza TAR Lazio n. 2998/2025; elenco nominativo dei controinteressati come risultanti dalla graduatoria, in calce al quale dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della suddetta ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

**n)** L'Amministrazione resistente non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita; dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si specifichi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica"; dovrà, inoltre, curare che sulla home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, gli eventuali motivi aggiunti, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati, con l'indicazione, nell'avviso, che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

**o)** le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, entro il 20 settembre 2025, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il 30 settembre 2025:

**p)** Si chiede, inoltre, di rilasciare a parte ricorrente un attestato, da inviare, ai fini di un

tempestivo deposito, all'indirizzo pec [marcozanon@pec.ordineavvocatitreviso.it](mailto:marcozanon@pec.ordineavvocatitreviso.it) nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito istituzionale del ricorso, dell'ordinanza presidenziale n. 2998/2025 resa dal TAR Lazio – Roma, Sez. III e dell'elenco nominativo dei controinteressati, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata “Atti di notifica”.

14 settembre 2025

avv. Marco Zanon